



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

## **CIRCOLARE N. 80/D**

Roma, 24 dicembre 2002

*Protocollo:* 3315/V

*Rif.:*

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia  
delle Dogane

*Allegati:*

Agli Uffici Tecnici di Finanza

Alle Direzioni Circostrizionali dell'Agenzia  
delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane di Arezzo-Biella-  
Reggio Emilia-Porto Empedocle-Sassari-  
Trapani-Vercelli

e, per conoscenza:

Al Dipartimento per le Politiche Fiscali  
Viale Europa, 242  
00144 ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo-SE.C.I.T.  
00100 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di  
Finanza-Ufficio Operazioni  
Viale XXI Aprile  
00162 ROMA

Al Ministero delle Attività Produttive-D.G.  
Energia e Risorse Minerarie  
00187 ROMA

Al Ministero degli Interni-Protezione Civile  
e Antincendio  
00184 ROMA

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
00198 ROMA

All'Area Affari Giuridici e Contenzioso  
SEDE

All'Area Verifiche e Controlli Tributi  
doganali e accise-Laboratori Chimici  
SEDE

All'Ufficio di Diretta  
Collaborazione del Direttore  
dell'Agenzia delle Dogane:  
-Audit Interno  
-Antifrode  
-Comunicazione e relazioni  
esterne  
-Strategie per l'innovazione  
tecnologica  
SEDE

Alla Confindustria  
Viale dell'Astronomia, n.30  
00144 ROMA

Alla Federchimica-Assochimica  
Viale Giovanni da Procida, n.11  
20149 MILANO

Alla Confcommercio  
Piazza G.Belli,n.2  
00153 ROMA

All'ENI s.p.a.  
P.le E.Mattei,n.1  
00144 ROMA

All'ENEL s.p.a.  
V.le Regina Margherita, n.137  
00198 ROMA

All'Unione Petrolifera  
Via del Giorgione, n.129  
00147 ROMA

All'Assopetroli  
Largo dei Fiorentini, n.1  
00186 ROMA

Alla Federpetroli  
P.zza S.Giovanni, n.6  
50129 FIRENZE

All'Associazione Nazionale  
Commercio Chimico  
Corso Venezia, n.49  
20121 MILANO

All'Unione Chimica  
Via Colonna Antonina,n 52  
00186 ROMA

All'Assocostieri  
Via Cesare Pavese, n.305  
00144 ROMA

**OGGETTO:** Punto 4 della Tabella A allegata al testo unico accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 - Emulsioni stabilizzate di olio da gas ed acqua per trazione utilizzate nel trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Come è noto l'art.12, comma 1, della legge 23.12.1999, n.488, ha previsto l'inserimento delle emulsioni stabilizzate di olio da gas con acqua destinate alla trazione ed alla combustione, nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n.448 e, per effetto di provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo, i suddetti prodotti sono assoggettati ad accisa secondo aliquote proprie.

Le aliquote attualmente vigenti sono, in base all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n.178 quelle individuate per i cennati prodotti dall'articolo 24,comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 2000,n.388.

E' stato richiesto di conoscere se le cennate emulsioni, con contenuto di acqua dal 12 al 15 per cento, aventi le caratteristiche e le specifiche stabilite dal decreto 20 marzo 2000, così come modificato dalla determinazione direttoriale del 2 maggio 2001, possano essere impiegate nel trasporto ferroviario di passeggeri e

merci con l'applicazione dell'aliquota ridotta, prevista dal punto 4 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, per gli oli minerali adibiti a tale uso atteso che finora, in concreto, nel suddetto impiego agevolato sarebbe stato utilizzato esclusivamente gasolio.

Al riguardo, per quanto concerne gli aspetti di natura tariffaria, nelle more della definizione dell'esatta classificazione doganale dei carburanti ecocompatibili, tra cui le emulsioni in questione, da parte dei Comitati tecnici europei interessati, nel far salvo quanto chiarito con la circolare n. 49/D del 25.10.2001, si precisa che attualmente le emulsioni in argomento rientrano nel codice di nomenclatura alla voce ex3824 9099, come "altri".

Ciò premesso, si fa presente che il citato articolo 24 della legge n.388/2000, nello stabilire le aliquote applicabili ai cennati prodotti le ha altresì collocate tra gli oli minerali elencati nell'allegato 1 del citato decreto legislativo n.504/1995, inserendole tra gli oli da gas e gli oli combustibili.

D'altra parte, come oli minerali le suddette emulsioni state prese in esame dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea 12 marzo 2001 che autorizza l'Italia ad applicare aliquote di accisa diversificate su tali prodotti.

Sulla base di tale presupposto le emulsioni in esame possono essere ammesse all'aliquota agevolata prevista al punto 4 della tabella A allegata al ripetuto decreto legislativo n.504 (impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci) che fa riferimento a qualsiasi olio minerale purchè, ovviamente, tecnicamente utilizzabile nell'uso specifico.

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
Dr.A.Tarascio